

COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

REGOLAMENTO DETENZIONE CANI

*(APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 26 MARZO 2012)*

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza all'incolumità di chi la frequenta.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Calasca Castiglione.

ART. 2

PRINCIPI GENERALI

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere dell'eventuale cucciolata.

ART. 3

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'art. 6.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i

portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.

4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati, ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un area di cui al comma 1.

ART. 4

MUSERUOLE E GUINZAGLI

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti ad avere i cani al guinzaglio:
2. E' obbligo applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
3. Il guinzaglio non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
4. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie; in ogni caso il pastore deve poter, in qualunque momento, controllarne i movimenti;
5. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 750,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 750,00.
9. In caso di recidiva (dalla seconda violazione alle successive) le sanzioni amministrative del presente articolo sono automaticamente raddoppiate.
10. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

ART. 5

TUTELA DE PATRIMONIO PUBBLICO

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. E' fatto obbligo a tutti i detentori di cani di raccogliere gli escrementi che i medesimi emettono in tutte le aree e manufatti di proprietà pubblica.
3. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 150 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

ART. 6

DETEZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente una altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio muso a fine coda.
4. La rete e/o la cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la sua lunghezza non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, ad eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore o il pastore deve poter, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 1,2 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 ad Euro 300.
10. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250 ad Euro 750 , fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
11. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 750.
12. In caso di recidiva (dalla seconda violazione alle successive) le sanzioni amministrative previste ai commi 10 e 11 sono automaticamente raddoppiate.

ART. 7

PARTICOLARI SITUAZIONI

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli in bar, ristoranti e simili pubblici esercizi e nei luoghi di culto.

2. Negli esercizi pubblici, bar ristoranti dove il proprietario ne autorizza l'accesso, tale deroga e consentita, con assunzione di ogni responsabilità a carico del gestore dell'esercizio pubblico.
3. E' fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopra indicati e/o nei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande di segnalare all'ingresso tale divieto.
4. Il sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente ovvero in modo temporaneo.
5. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
6. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
7. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
8. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 750,00.

ART. 8

TUTELA DALL'AGGRESSIVITA' ESALTATA DEI CANI

1. Per predeterminate razze canine, o incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del ministero della salute del 27/8/2004, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 10/9/2004, in particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 750,00
 - b) coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono o a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 250,00 ad Euro 750,00.
2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.
3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.
4. Le sanzioni previste nel comma 6 dell'articolo 4, nell'articolo 8 e nei commi 6 (relativamente al precetto previsto al comma 1) e 7 (relativamente al precetto previsto al comma 3) dell'articolo 7 sono aumentate di Euro 250,00 nel minimo e di Euro 750 nel massimo ogni qual volta siano relative a cani individuati dall'ordinanza ministeriale prevista al comma 1.

ART. 9

NORMATIVA DI RINVIO

1. L'Autorità competente per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del sindaco e a quelle dei dirigenti/responsabili di settore è individuata nel responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale.
2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.
3. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge n.281 del 14.08.1991., dalla legge regionale, dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con dpr n.320 dell'08.02.1954., dall'ordinanza del ministero della salute del 27.08.2004., pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 10.09.2004., dal codice civile e da quello penale.

ART. 10

NORME DI CHIUSURA

1. Il Comune di Calasca Castiglione deve dotarsi di canile comunale o di canile convenzionato con idoneo personale specializzato per la cattura di cani randagi.
2. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini all'ufficio di Polizia municipale per la cattura degli stessi.
3. La spesa di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti ad eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

ART.11

NORME TRANSITORIE

1. Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art.5 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani da cortili o giardini o altre aree provate all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art.6 assumendosi una presunzione di responsabilità di malgoverno di animali in caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
3. In ogni caso coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art.7 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art.5 entro sei mesi dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.

4. Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art.6 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

ART.12

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale è divenuta esecutiva, questo ai sensi del vigente statuto comunale.

INDICE ANALITICO

ART. 1	1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2	1
PRINCIPI GENERALI	1
ART. 3	1
AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	1
ART. 4	2
MUSERUOLE E GUINZAGLI	2
ART. 5	2
TUTELA DE PATRIMONIO PUBBLICO	2
ART. 6	3
DETTENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI	3
Art. 7	3
PARTICOLARI SITUAZIONI	3
Art. 8	4
TUTELA DALL'AGGRESSIVITA' ESALTATA DEI CANI	4
Art. 9	5
NORMATIVA DI RINVIO	5
ART. 10	5
NORME DI CHIUSURA	5
ART.11	5
NORME TRANSITORIE	5
ART.12	6
ENTRATA IN VIGORE	6